

In questo numero:

- ***PREVIDENZA: ISTRUZIONI DELL'INPS PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE***
- ***ACCERTAMENTO: IMPEDIMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE DEL CLIENTE***
- ***AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI: CESSIONE D'AZIENDA E DI RAMO D'AZIENDA***
- ***IVA APPLICATA PER ERRORE IN OPERAZIONI <NON IMPONIBILI>***
- ***I PRESUPPOSTI PER INDIVIDUARE UNA S.O. IN ITALIA***

PREVIDENZA: ISTRUZIONI DELL'INPS PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE

Sono state definite dall'INPS (circolare n. 133/2020) le istruzioni operative per i **datori di lavoro** che intendono fruire dell'**esonero contributivo** previsto dall'art. 6 del D.L. n. 104/2020 (D.L. <Agosto>) in caso di **assunzione con contratto di lavoro stabile**, nonché dall'art. 7 del medesimo decreto per le assunzioni a **tempo determinato** nel **settore turistico** e negli **stabilimenti termali**. L'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro è accordato per un **periodo massimo di mesi 6** e per un importo **massimo di 8.060 euro** su base annua (quindi, **671,66 euro** per periodo di **paga mensile**). Ai fini della fruizione è **obbligatorio** il possesso del <**DURC**>, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dall'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, nonché i principi generali in materia di incentivi all'occupazione, stabiliti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015. Il **periodo di assunzione agevolato** va dal **15.8.2020** al **31.12.2020**.

ACCERTAMENTO: IMPEDIMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE DEL CLIENTE

Con la nota N. 360117 del 23.11.2020, l'Agenzia delle Entrate **esclude** che la **chiusura dello Studio professionale** a causa della <*quarantena*> integri un'ipotesi di <**causa di forza maggiore**>, oppure di <**evento eccezionale e imprevedibile**>, circostanze che legittimerebbero la **sospensione o il differimento degli obblighi fiscali e tributari del contribuente-cliente**. Da una parte l'**Agenzia** osserva come le **disposizioni** emergenziali **attuali non contemplino la sospensione** delle scadenze fiscali e contributive nel caso richiamato, **né pare applicabile** ad esso quanto previsto dall'art. 9 della Legge n. 212/2000 (ipotesi di remissione in termini, sospensione o differimento di obblighi tributari da parte del Ministero delle Finanze per <cause di forza maggiore> o di <eventi eccezionali o imprevedibili>). **La ragione** addotta dall'Agenzia è che, sebbene assolti tramite un intermediario abilitato, **il responsabile degli adempimenti tributari fiscali resta**, in ogni caso, **il contribuente-cliente**, il quale è chiamato a rispondere delle **conseguenze, anche sanzionatorie**, in caso di **mancato-tardivo assolvimento**. L'**esimente** della **forza maggiore** (art. 6, comma V, D. Lgs. n. 472/1997) è riservata alla **sola ipotesi** in cui l'adempimento non sia stato assolto per un **impedimento riferibile al contribuente stesso**. L'amministrazione finanziaria ritiene quindi che **nel caso di specie** ricorra solamente <un'**eventuale difficoltà**> da valutarsi caso per caso.

AGEVOLAZIONI PREVIDENZIALI: CESSIONE D'AZIENDA E DI RAMO D'AZIENDA

L'INPS è recentemente intervenuta con alcuni chiarimenti a proposito della **trasferibilità dell'esonero contributivo** (previsto dall'art. 3 del D.L. n. 104/2020) in occasione del **trasferimento di un ramo d'azienda**. L'Istituto di previdenza ha affermato che l'**esonero** può essere **trasferito solo** nel caso di **cessione integrale dell'azienda** (**non** nel caso del trasferimento di un **semplice ramo d'azienda**) e nei casi di **operazioni straordinarie** che comunque prevedano l'**estinzione del soggetto che beneficiava dell'esenzione e della relativa matricola INPS** (come ad esempio, la società incorporata, nella **fusione** per incorporazione, o le società fuse, nella fusione propria). Il credito potrà essere trasferito anche nell'ipotesi di **cessione integrale dell'azienda e dei relativi dipendenti, ancorché non si realizzi un'estinzione del soggetto cedente**. Tuttavia, **in questo caso, si estinguono ugualmente in capo al cedente i presupposti sostanziali per la**

fruizione dell'esonero. L'INPS nella circolare n. 105/2020 ha precisato che l'opzione tra **esonero contributivo e cassa integrazione** può essere esercitata **in relazione a ciascuna unità produttiva.**

IVA APPLICATA PER ERRORE IN OPERAZIONI <NON IMPONIBILI>

La Cassazione (sentenza n. 24289 del 3.11.2020) ha affermato che il **diritto alla detrazione dell'IVA** non può essere **esercitato** quando il cedente-prestatore ha addebitato per errore l'imposta per un'operazione **<non imponibile>**. I giudici hanno altresì precisato che le novità introdotte dalla Legge n. 205/2017, riguardo all'applicazione dell'imposta in misura superiore a quella dovuta (che prevede una **sanzione in misura fissa** da 250 a 10.000 euro), si applica **solamente** in ipotesi di **errore di aliquota**, ma **non** nei casi di **applicazione dell'imposta** per operazioni **<esenti>**, **<non imponibili>** ed **<escluse>**; in pratica, vi sarebbe differenza tra **<errore>** (di aliquota) ed imposta **<non dovuta>** (perché appunto connessa ad operazioni **<esenti>**, **<non imponibili>** e **<escluse>**). Nel **primo caso** si applicherebbe la **sanzione** in misura fissa, ma l'**imposta non dovuta** potrebbe essere **richiesta a rimborso** da parte del cedente-prestatore che l'ha versata all'erario e l'ha dovuta restituire al cessionario-committente che non ha potuto detrarla.

I PRESUPPOSTI PER INDIVIDUARE UNA S.O. IN ITALIA

La sentenza n. 24693 della Cassazione stabilisce quali sono i presupposti affinché possa ritenersi esistente in Italia una stabile organizzazione ("S.O.") di un soggetto non residente. Il primo elemento da considerare è l'**esercizio di un'attività economicamente significativa**, intesa in senso ampio, ricomprendendo anche **attività preparatorie o accessorie** riferibili al soggetto estero sul territorio italiano. **L'art. 162 del TUIR** prevede che, per individuare una S.O. su base sostanziale e fattuale, vi sia una **sede fissa** connessa a un esercizio di attività economica **idonea a produrre reddito**; l'attività sia svolta tramite un **rappresentante dotato di potere di concludere contratti** per conto dell'impresa non residente. La Cassazione sottolinea che la sede fissa deve essere utilizzata dall'impresa non residente, per l'esercizio, in tutto o in parte, della sua attività. Infine, **l'esercizio di una pluralità di attività da parte di un "amministratore di fatto"** che agisce per conto della società **rileva ai fini della qualifica di "agente"** ex art. 162 co. 6 del TUIR.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	03/12/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	03/12/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	03/12/20	31/12/19	31/12/18
3 mesi	(0,53)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,215	1,123	1,145	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	112	159	247
6 mesi	(0,51)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	126,5	121,9	125,9				
1 anno	(0,49)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.